

l'operazione si profila delicata e comunque occorrerà vedere come il carico poi sarà ridistribuito e come saranno assicurate pari entrate alle Regioni". ("Il Sole 24 Ore" dell'11.05.2004). Sempre nel maggio 2004 l'On. Roberto Maroni insiste, nel corso di una riunione di maggioranza, sulla riduzione dell'IRAP per le imprese fino a 15 dipendenti.

"Riduzione dell'IRAP al primo posto tra i possibili interventi per il rilancio dell'economia. E' questa la ricetta fiscale lanciata alla videoconferenza organizzata dalla Fondazione "Luca Pacioli" del Consiglio Nazionale dei ragionieri sul ruolo dei professionisti nel difficile momento di crisi economica che il Paese sta attraversando".

Nella stessa videoconferenza l'On. Maurizio Leo: "Chiediamo un intervento normativo finalizzato a individuare puntualmente il requisito minimo organizzativo che, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 2001, determina la tassazione o l'esclusione IRAP".

A proposito del contenzioso sull'IRAP dei mini -studi- il sottosegretario all'Economia Daniele Folgora dichiara: resta interesse dei professionisti, non trascinare ulteriormente questa situazione, per cui una soluzione andrà sicuramente trovata".

" Tributi contesi – Allo studio dell'economia una serie di interventi per correggere l'imposta regionale e ridurre l'importo.

L'IRAP cerca il condono dei "piccoli". Possibile un'esenzione per professionisti e

artigiani senza dipendenti. Un varco alla ricerca” (Il Sole 24 Ore del 29.06.2004).

“ AN punta alle deduzioni per il costo - ricercatori. L’IRAP produce un gettito di circa 30 miliardi, utilizzati dalle Regioni per finanziare le spese sanitarie. Abolire l’imposta “tout cour”, come è scritto nella legge delega di riforma fiscale approvata nel marzo 2003 dal Parlamento, è pressoché impossibile. Meglio concentrarsi su interventi mirati di riduzione del prelievo, privilegiando in particolare una serie di misure in grado di incidere sulla componente costo del lavoro” (Il Sole 24 Ore del 07.07.2004 ).

Quanto al contenzioso che l’IRAP ha generato va rilevato che in giudizio ci sono stati più successi per i contribuenti che per il Fisco tanto da ingenerare la preoccupazione che in futuro l’Amministrazione Finanziaria possa essere chiamata a rimborsare quanto impropriamente incassato. In altri termini, potrebbe crearsi il grosso problema che si è determinato, a suo tempo, per l’ILOR.

Da ultimo va segnalato che in occasione di un ricorso contro l’IRAP presentato da una banca, la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona decideva di chiamare in causa la Corte di giustizia UE perché decidesse se il prelievo italiano sia compatibile con la sesta direttiva IVA, che vieta l’introduzione di imposte sulla cifra di affari, al fine di non condizionare il corretto funzionamento comunitario dell’imposta sul valore aggiunto. Il servizio giuridico della Commissione europea si è intanto espresso nel senso che l’IRAP italiana è in contrasto con l’art. 33 della VI

Direttiva CEE (IVA) del 17.05.1977 in quanto colpisce il valore della produzione netta derivante dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Sempre sul tema va segnalato un articolo apparso il 30.07.2004 su "Il Sole 24 Ore" a firma Gaspare Falsitta, così titolato: "L'IRAP? Una seconda IVA da ripensare. Il confronto fra le regole di prelievo torna all'ordine del giorno in attesa di giudizio della Corte UE". L'articolo così conclude: " Assediata dal giudice avanti la Corte di giustizia e dai futuri giudizi avanti la Corte Costituzionale (non tutte le eccezioni sono state esaminate con la sentenza n.156/2001); sottoposta alla spada di Damocle dell'art.8, l'unica sensata via di uscita sembra essere un totale ripensamento strutturale di questo tributo, assai anomalo e privo di riscontri in tutti gli altri Paesi della Comunità europea".

Conclusivamente, l'IRAP non piace ai professionisti ed agli altri lavoratori autonomi, che spesso nelle commissioni tributarie riescono ad avere ragione; non piace alle imprese perché ritengono iniqua l'inclusione del costo del lavoro nella base imponibile; non piace ai contabili perché comporta ulteriori calcoli oltre a quello del bilancio civilistico e di quello fiscale; non accettata dal Servizio giuridico della Commissione Europea; probabilmente non piace nemmeno alla Corte di Giustizia UE.

Ed allora, rebus sic stantibus, perché non eliminarla ed in fretta? Ci si chiederà: ma come si reperiscono i circa 32 miliardi di euro che l'IRAP procura e che servono per

coprire in parte il costo del Servizio Sanitario Nazionale, che già da solo marcia verso i 90 miliardi?

Ritiene il Garante che, senza ricorrere alla reintroduzione della tassa sulla salute, si possa agire sull'addizionale regionale, portandola al 10%. Ciò produrrebbe un probabile gettito di 16 miliardi, poiché quello dell'IRE e dell'IRES nel 2003 è ammontato a 157.452 miliardi.

Altro intervento dovrebbe essere effettuato sulle rendite finanziarie, portando l'attuale aliquota del 12,50% al 20%. Ulteriori interventi sulla voce "Tabacchi e proventi vari di monopolio " nonché su quella " Lotto e Lotteria " incrementando il prelievo di almeno il 50%. E' vero che così facendo si sposterebbe parte del carico dalle imprese alle persone fisiche ma è anche vero che il contribuente italiano è abbastanza maturo per comprendere le necessità che si cerchi di dare impulso alle attività economiche. D'altro canto, la soluzione proposta avrebbe quanto meno il pregio di evitare altro ulteriore consistente contenzioso con il concreto rischio che nel futuro lo Stato debba essere costretto a rimborsare quanto impropriamente riscosso.

Ovviamente, tale manovra andrebbe fatta in concomitanza con la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote, attualmente in corso".

Come è noto la Corte di giustizia europea con la sentenza del 03 ottobre 2006, causa C-475/03, ha ritenuto l'IRAP compatibile con la normativa europea.

Ferma restando l'opinione del Garante circa l'opportunità di mantenere in vita un'imposta da tutti ritenuta iniqua (si potrebbe, per inciso, una volta affrancate le

imprese da tale balzello, trovare una compensazione con il c.d. “cuneo fiscale” e reperire altro gettito, incidendo sul valore delle contrattazioni di borsa, che hanno espresso nel 2005 valore di circa 1.020 miliardi di euro); fermo restando dicevamo, tale opinione, rimane tuttavia, quanto meno, il nodo del trattamento riservato a professionisti e lavoratori autonomi privi di organizzazione che ha creato moltissimo contenzioso. Lasciare la soluzione del problema ai giudici non farà che generare inevitabili disparità di trattamento, essendo molto difficile che si crei una giurisprudenza uniforme.

E’ necessario, pertanto, ad avviso del Garante, che il Legislatore si adoperi per un rapporto pacifico fisco-contribuente precisando in modo esaustivo il concetto di organizzazione.

**L' EVASIONE FISCALE E LA FINANZIARIA**

Il grande Ezio Vanoni sosteneva che per uno Stato che intenda basarsi sulla proprietà privata e sulla libertà economica e politica, il problema fiscale non è solo tecnico, ma morale e politico, oltre che economico. Egli aveva una concezione del sistema fiscale ancora oggi attuale secondo la quale l'imposta deve essere sopportabile, non deve scoraggiare la produzione del reddito e non deve diventare la causa tecnica dell'evasione. Il sistema tributario, in altri termini, deve fondarsi sul rapporto di fiducia e di collaborazione tra amministrazione e contribuente, e non su un atteggiamento vessatorio del fisco, che rompe l'unità morale e politica del Paese. Il segreto, diceva Ezio Vanoni, sta nel creare attraverso la persuasione politica e morale un clima nel quale si senta che, difendendo la razionale o uguale applicazione dei tributi, si difende non una legge formale dello Stato, ma l'essenza stessa della vita dello Stato. In altri termini, ancora, ogni riforma legislativa o amministrativa avrebbe scarso effetto qualora i cittadini non fossero intimamente convinti della necessità e dell'equità dell'imposizione fiscale.

Spiace, purtroppo, rilevare che spesso tale illuminante pensiero sia stato disatteso dalle politiche fiscali che si sono succedute nel tempo. Basti pensare all'uso dei condoni che si sono periodicamente avuti e che hanno grandemente abbassato il tasso di moralità fiscale.

Passando all'attualità e cogliendo gli umori dei contribuenti occorre dire che alcuni provvedimenti non sembrano andare nella direzione auspicata da Ezio Vanoni. Si

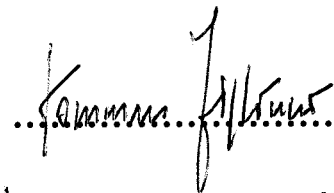
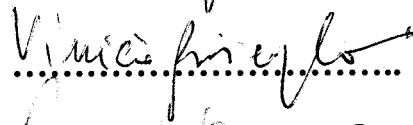
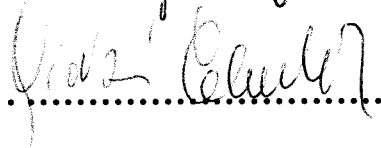
pensi, in particolare, alla reintroduzione dell'obbligo di trasmettere al Fisco l'elenco dei clienti e dei fornitori. Un adempimento che viene ritenuto odioso, che rischia di diventare nell'era di internet una vera e propria sciagura per gli imprenditori. Ma come? si chiede un imprenditore, ho impiegato anni e anni di duro lavoro per ricercare fornitori che mi dessero la possibilità di essere competitivo, ho girato tutto il mondo per acquistare merci al miglior prezzo e ora devo di fatto rendere pubblici questi elenchi? Come non capire che questi nomi sono una risorsa aziendale e che in molte imprese sono conosciuti solo da alcuni collaboratori fidati? Continua il contribuente; so che si obietterà che questi elenchi saranno gelosamente custoditi dall'Agenzia delle Entrate ma è credibile in un paese in cui le telefonate sono regolarmente registrate, dove la stampa pubblica gli atti dei giudici prima che questi siano notificati agli interessati, dove la privacy è fatta di tonnellate di carte inutili più che di reali tutele? Conclude il contribuente: la lotta all'evasione è una necessità sacrosanta ma preoccupa il fatto che, ancora una volta, finisca per prevalere la via del terrore rispetto a quella del dialogo.

Fin qui lo sfogo dell'imprenditore. Resta il problema di come affrontare l'evasione fiscale che viene quantificata in oltre 250 miliardi di euro di imponibile sottratto che, tradotto in gettito tributario, con l'attuale pressione, potrebbe portare nelle casse dello Stato oltre 100 miliardi di euro. Evasione che fa giustamente imbestialire i contribuenti corretti.

Il Garante apprezza il fatto che il Governo attuale abbia messo al centro della sua

azione la lotta all'evasione fiscale e che si sia impegnato a non emettere provvedimenti di sanatorie, che hanno distratto fin troppo l'Amministrazione finanziaria dai controlli.

Quanto ai mezzi per contrastare l'evasione ritiene il Garante che non ci sia necessità di inventarne di nuovi. Basterebbe utilizzare quelli esistenti, fra i quali l'accertamento sintetico del reddito complessivo, il cosiddetto redditometro. Questo è certamente uno strumento efficace, che permette di individuare non solo il sommerso, ma anche eventuali redditi illeciti, perché non è rivolto ad individuare l'origine delle entrate dei contribuenti, ma le loro manifestazioni di ricchezza, che spesso non vengono occultate ma addirittura ostentate. Basterebbe vedere gli acquisti di immobili, di barche e di auto per farsene un'idea. Tale strumento, unito alle indagini bancarie, oggi più facili che in passato, nonché alla creazione di un sistema di giustizia fiscale, amministrata da giudici a tempo pieno non può che portare finalmente ad un successo nella lotta all'evasione. Successo che consentirebbe al Governo di ridurre la pressione fiscale, mantenendo così le promesse fatte nel corso dell'approvazione della legge finanziaria 2007.

|                      |                  |                     |                                                                                               |
|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dott. Tommaso</b> | <b>FIGLIUZZI</b> | <b>(Presidente)</b> | ...  ..... |
| <b>Gen. Vinicio</b>  | <b>BISCAGLIA</b> | <b>(Componente)</b> | ...  ..... |
| <b>Avv. Giovanni</b> | <b>COLECCHIA</b> | <b>(Componente)</b> | ...  ..... |

Al

Garante del Contribuente  
della Regione Lazio  
Roma

*All. 1*

e per conoscenza alla

Agenzia delle Entrate  
Direzione Generale Normativa e Contenzioso  
Roma

Norwich, 07 /07/2006

Oggetto: prot. n. 45 E/G del 09.02.2006, prot. n. 496 U/G 22/06/06 relativa allo stato pensionistico  
di Angela Bonora pensione INPDAP n. 16516993

Con la presente sono a chiedervi di riprendere in considerazione la mia lettera del 26/01/2006.  
Non ho contestato il modo di operare dell'INPDAP - Roma dalla quale avevo ricevuta risposta in data 12/09/2005 ad una mia richiesta del 28/02/2005, sebbene in ritardo di alcuni mesi e solo a seguito di sollecitazione del dott. Mirko Tremaglia, allora Ministro per gli Italiani nel Mondo.

Ho invece richiesto un Vs/ intervento volto ad eliminare la discriminazione attuata, con l'applicazione della Legge 329 dello 05/11/1990 che regola la Convenzione tra Gran Bretagna ed Italia, fra cittadini che percepiscono pensione INPDAP ( il mio caso è un esempio evidente) e cittadini percipienti pensioni INPS ( questi ultimi percepiscono pensioni al lordo e pagano imposte solo nel paese di residenza).

Sempre a seguito dell'applicazione di tale convenzione, pensionati governativi vengono assoggettati a duplice imposizione, in Italia e in UK, per addizionali IRPEF regionali, provinciali, comunali che in parte corrispondono a quelle versate con la Council tax o Broadland tax, tasse che sono obbligatoriamente tenuti a pagare per il solo fatto che qui risiedono e qui ricevono servizi (v. allegati alla lettera in oggetto).

Anche l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – ad una mia istanza sullo stesso argomento, con sua dello 01/06/2006 prot. 954-48773-2006, pur riportando le indicazioni della legge 27 luglio 2000, n. 212, (v. nota all'articolo 1 sui Diritti Costituzionali), non prende in alcuna considerazione il fatto che la normativa vigente (legge 329 – 05/11/1990) non è adeguata al dettato della Costituzione Italiana, articolo 3, per la quale tutti i cittadini sono uguali. Da ultimo mi suggerisce per le imposte che ho dovuto e debbo pagare, ripeto ho dovuto e debbo pagare, per risiedere qui in Norwich e per poter avere la tessera sanitaria, di proporre istanza di rimborso alle Autorità fiscali inglesi di Contea e cioè alle stesse Autorità che mi impongono il pagamento.

Comunque tutte le risposte che il Garante, l'Agenzia delle Entrate, Normativa e Contenzioso, senza porre in atto alcun intervento volto ad eliminare la discriminazione anticostituzionale fra cittadini pensionati INPDAP e cittadini pensionati INPS, consigliano e ripetono solo di rileggermi la legge 329 del 1990: sono due anni che l'Inland Revenue Inglese e la sottoscritta si leggono questa norma.

Non è preso tra l'altro in alcuna considerazione il fatto che io debba pagare in Italia l'IRPEF pur risiedendo in un paese in cui aliquote e scaglioni di reddito sono diversi da quelli italiani, nel mio caso sono nettamente favorevoli al residente, ma senza alcun dubbio adeguati al costo della vita qui in Inghilterra.

Anche per i percettori italiani di altri redditi dall'Italia stessa, che non siano, come da art. 19 della convenzione, da pensione INPDAP, vale il principio della imposizione nel paese di residenza.

Solo e soltanto i percettori pensioni INPDAP hanno avuto un trattamento diverso.

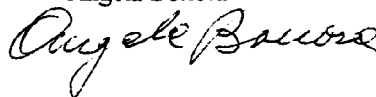
Al fine di rendere più chiara la problematica riporto il tutto in un prospetto evidenziando le difformità sostanziali:

| <b>Marito</b>                                                                                                                                | <b>Moglie</b>                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cittadino italiano residente all'estero</b>                                                                                               | <b>Cittadina italiana residente all'estero</b>                                                                                                                                       |
| <b>Pensione INPS al lordo</b>                                                                                                                | <b>Pensione INPDAP al netto</b>                                                                                                                                                      |
| Imposta personale in Inghilterra con aliquote (22%) più basse e proporzionali al costo della vita, quest'ultimo più alto rispetto all'Italia | IRPEF trattenuta in Italia e con aliquote maggiori rispetto all'Inghilterra (39% aliquota italiana, 22% aliquota inglese) ed aliquote inversamente proporzionali al costo della vita |
| Paga solo imposte locali in Inghilterra ove usufruisce dei servizi                                                                           | Paga imposte locali in Inghilterra, ove usufruisce dei servizi, nonché vengono trattenute addizionali regionali e comunali in Italia senza usufruire di servizi                      |

Un prospettino così credo che evidenzi maggiormente il diverso e sostanziale trattamento fiscale riservato a cittadini della stessa nazione, calpestando l'art. 3 della Costituzione.

In attesa di gentile risposta a termini di legge, porgo cordiali saluti

Angela Bonora



39, Low Road - Hellesdon, Norwich NR6 5AE - UK  
tel 0044 1603 486022

N. 2. All.

All. 2 -

**Proposte di legge C. 5313 Benvenuto, C. 5201 Lettieri e C. 5415 Degennaro****Modifica dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  
concernente l'istituto del Garante del contribuente****Testo base come risultante dagli emendamenti approvati****Art. 1.***(Modifica dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212).*

1. L'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (Autorità garante del contribuente). - 1. In ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è istituita l'Autorità garante del contribuente, di seguito denominata «Autorità garante», organo collegiale operante in piena autonomia e indipendenza, costituito da tre componenti, denominati «Garanti», scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale ovvero, nelle province autonome, dal presidente della commissione tributaria di secondo grado tra persone dotate di comprovata cultura ed esperienza in materia giuridica e tributaria, appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, preferibilmente a riposo;

b) dirigenti dell'Amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori del Corpo della guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti nell'ambito di terne formate, per i primi, dal direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze e, per i secondi, dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione, scelti nell'ambito di terne formate, per ciascun ufficio regionale, dai rispettivi organi o collegi professionali di appartenenza.

2. L'incarico dei membri dell'Autorità garante ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività e attività assunte. Le funzioni del presidente sono assunte dal componente scelto nell'ambito delle categorie di cui alla lettera a) del comma 1. I restanti due componenti sono scelti, rispettivamente, nell'ambito delle categorie di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1.

3. Contestualmente alla nomina dei componenti effettivi dell'Autorità garante, i presidenti delle competenti commissioni tributarie nominano, con le modalità e i criteri di cui al comma 1, un presidente e due componenti supplenti, i quali sostituiscono i Garanti effettivi in caso di prolungata assenza per cause legittime. I supplenti esercitano le loro funzioni su richiesta del presidente dell'Autorità garante o di chi ne fa le veci, il quale, con proprio provvedimento, indica anche la durata del periodo di sostituzione; essi hanno diritto a compenso, costituito da un gettone di presenza per ciascuna giornata di prestazione della loro attività. Sono comunque valide ed efficaci le delibere indifferibili dell'Autorità garante adottate, in caso di assenza o di legittimo impedimento di alcuno dei componenti, dagli altri due componenti, con prevalenza del voto del presidente, o anche da uno solo di essi, con espressa riserva di ratifica da parte del collegio plenario nella sua prima riunione successiva.

4. I Garanti effettivi e supplenti prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione tributaria che li ha nominati entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di venti giorni dalla data di comunicazione della nomina, salvo giustificato motivo.

5. Il Garante effettivo o supplente che, per malattia o altra causa, non è in grado di svolgere le proprie funzioni per un periodo continuativo superiore a sei mesi decade dall'incarico. La decadenza è accertata e dichiarata, su segnalazione del presidente dell'Autorità garante o del componente che lo sostituisce, dal presidente della commissione tributaria di cui al comma 1, il quale, contestualmente, nomina un altro componente della medesima categoria di quello decaduto, utilizzando le terna in precedenza formate. Il presidente della competente commissione tributaria procede analogamente in caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di alcuno dei Garanti, nonché nel caso di decadenza dalla nomina per mancata prestazione del giuramento.

6. Il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze fornisce il personale idoneo e le risorse materiali e tecniche necessari per il funzionamento delle segreterie delle Autorità garanti, in rapporto alle esigenze di lavoro di ciascun ufficio e della popolazione della regione o della provincia autonoma in cui le stesse operano. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, ogni due anni, la misura del compenso mensile, dell'indennità di trasferta e dei rimborsi spettanti ai Garanti e del gettone di presenza dovuto ai supplenti, nonché l'ammontare di un fondo spese annuale da assegnare a ciascun ufficio.

7. L'Autorità garante vigila sulla puntuale osservanza dei principi e delle disposizioni della presente legge da parte degli enti, organi e uffici di cui, al comma 11, segnala ai responsabili dei medesimi le violazioni riscontrate, invitandoli a desistere dai comportamenti illegittimi, e informa le autorità di

controllo' per l'adozione degli opportuni provvedimenti, anche di natura disciplinare.

8. L'Autorità garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli ovvero qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra i cittadini e gli enti impositori, rivolge richieste di chiarimento o di copia di atti e documenti agli uffici tributari competenti.

9. L'Autorità garante inoltre:

a) attiva, con motivate delibere le procedure di autotutela in base alla disciplina normativa e regolamentare di tale istituto, disponendo che l'ufficio finanziario proceda al riesame dell'atto o del rapporto oggetto della segnalazione e adotti in merito al medesimo gli opportuni provvedimenti, dandone comunicazione all'Autorità garante stessa e al contribuente;

b) rileva e segnala l'esistenza di errori, vizi di legittimità e irregolarità procedurali in qualsiasi atto di natura tributaria notificato o comunicato al contribuente, ancorché non impugnabile ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

c) rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici tributari ai fini della tutela dei diritti e degli interessi dei contribuenti e della migliore organizzazione dei servizi;

d) può accedere agli uffici degli enti e dei soggetti che esercitano funzioni di natura tributaria, al fine di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico;

e) richiama gli uffici di cui alla lettera d) all'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 5 e 12, nonché al rispetto dei termini stabiliti per il rimborso di imposte;

f) individua e segnala agli organi e alla autorità competenti i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore o i comportamenti degli uffici tributari determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con gli enti impositori; riferisce all'organo gerarchicamente sovraordinato i casi in cui l'ufficio tributario omette o ritarda senza giustificato motivo di fornire all'Autorità garante le risposte, i chiarimenti, gli atti o i documenti richiesti, di trasmettere le comunicazioni prescritte, di ottemperare ai richiami, alle raccomandazioni ed alle segnalazioni della medesima Autorità o di motivare adeguatamente il proprio eventuale dissenso con specifico riferimento al contenuto della delibera di intervento;

g) ha il potere di chiedere agli organi e alle autorità competenti l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti di funzionari o di impiegati di uffici

tributari, i quali, benché formalmente diffidati con assegnazione di un termine per adempiere, persistono nei comportamenti indicati alla lettera f) o si rendono comunque responsabili della violazione di obblighi nei riguardi della stessa Autorità garante;

h) prospetta al Ministro dell'economia e delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di remissione in termini, di cui all'articolo 9;

i) ha la facoltà di convocare dinanzi a sé il contribuente e il rappresentante dell'ufficio tributario per acquisire, nel contraddittorio tra le parti, più precisi elementi di conoscenza in ordine al rapporto controverso.

10. Gli uffici tributari sono obbligati a rispondere entro trenta giorni alle segnalazioni, alle raccomandazioni e a qualsiasi altra richiesta dell'Autorità garante, indicando i provvedimenti adottati. Se l'ufficio ritiene di non poter accogliere la soluzione proposta dall'Autorità garante, il provvedimento deve indicare specificamente le ragioni del rifiuto.

11. L'Autorità garante esercita le attribuzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 e ogni altra funzione conferitagli dalla legge nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, delle Agenzie fiscali, delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altro ente dotato di potestà impositiva, i cui uffici hanno sede nel territorio della regione o della provincia autonoma di competenza, nonché nei confronti dei loro concessionari, ausiliari e organi indiretti che svolgono attività di accertamento, liquidazione o riscossione di tributi di qualsiasi specie. Qualora la segnalazione del contribuente sia diretta ad un'Autorità garante incompetente per territorio, questa la trasmette all'Autorità garante competente, informandone l'interessato. I difensori civici regionali, provinciali e comunali trasmettono all'Autorità garante, informandone gli interessati, le istanze e le segnalazioni ad essi rivolte aventi ad oggetto atti o rapporti di natura tributaria, qualunque sia l'ente o il soggetto impositore.

12. L'Autorità garante dà notizia al contribuente delle delibere emesse e delle iniziative assunte in ordine alla segnalazione da questi inoltrata e, nei casi di particolare rilevanza o di interesse generale, comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale dell'Agenzia fiscale interessata o al comando regionale del Corpo della guardia di finanza o all'ente impositore regionale o locale.

13. Se il contribuente richiede la tutela dell'Autorità garante riguardo ad atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ed è pendente il termine per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale, il termine stesso resta sospeso fino alla data di comunicazione della delibera dell'Autorità garante che dichiara inammissibile o rigetta l'istanza ovvero del provvedimento negativo adottato dall'ufficio tributario sull'intervento dell'Autorità garante e, comunque, per non più di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza o della segnalazione del contribuente.

14. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Autorità garante presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'economia e delle finanze, ai direttori regionali delle Agenzie delle entrate, delle dogane, del territorio, nonché al comandante regionale del Corpo della guardia di finanza, segnalando le disposizioni in vigore che compromettono il rapporto di fiducia tra contribuenti ed enti impositori, individuando gli aspetti critici più rilevanti nell'attività degli enti suddetti e proponendo le relative soluzioni. Un estratto della relazione viene altresì trasmesso alle autorità rappresentative della regione, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti impositori locali, limitatamente alle questioni relative a tributi di loro competenza nonché ai rilievi di anomalie, irregolarità o disfunzioni negli atti e nei comportamenti dei loro uffici, organi indiretti e ausiliari nell'esercizio dell'attività impositiva. Entro lo stesso termine l'Autorità garante fornisce al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti in ordine al funzionamento delle Autorità garanti, all'efficacia dell'azione da esse svolta e alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati in seguito delle segnalazioni delle stesse Autorità.

16. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo. In sede di prima attuazione del medesimo articolo, il predetto regolamento è adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo».

## Art. 2.

### (Disposizioni transitorie).

1. I componenti dei Garanti del contribuente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino al 31 dicembre 2005.

2. Entro il termine massimo del 31 ottobre 2005, i presidenti delle commissioni tributarie competenti, valutata la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, provvedono al rinnovo dell'incarico a favore dei componenti dei Garanti del contribuente in servizio che hanno previamente dichiarato la loro disponibilità o, in mancanza, procedono alla nomina dei nuovi Garanti effettivi e supplenti.

3. Tutti i componenti delle Autorità garanti del contribuente, confermati o di nuova nomina, entrano contestualmente in funzione il 1° gennaio 2006 e cessano l'incarico il 31 dicembre 2009.